

**Allegato 5 al Disciplinare
Capitolato d'oneri/ Schema di Contratto di Handling**

**Condizioni Speciali di
CONTRATTO
TRA**

la **Aeroporti di Roma S.p.A.**, società soggetta a direzione e coordinamento di Mundys S.p.A., di seguito denominata anche “**ADR**”, con sede in Fiumicino, Via Pier Paolo Racchetti n. 1 - 00054 Fiumicino (RM), codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Roma n. 13032990155, P. IVA n. 06572251004, rappresentata da in qualità di

E

la, con sede in –, codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese, P.IVA n., indirizzo PEC:, rappresentata da in qualità di, con poteri idonei al presente atto, di seguito denominata anche “**Contraente**” e congiuntamente con ADR le “**Parti**”.

Premesso che

1. Aeroporti di Roma S.p.A. assicura la gestione e lo sviluppo del sistema aeroportuale della Capitale, costituito dagli Aeroporti di Fiumicino e di Ciampino, in forza della legge 10 novembre 1973 n. 755 e della “*Convenzione per la gestione del sistema aeroportuale della Capitale e Contratto di programma, ai sensi dell’art. 17, comma 34 bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, comprensiva dei principi e criteri per il suo aggiornamento periodico*”, stipulata con l’Ente nazionale per l’Aviazione Civile (“**ENAC**”) il 25 ottobre 2012, così come approvata con DPCM del 21 dicembre 2012, e successivi atti aggiuntivi (di seguito “**Atto Unico**”);
2. il D.Lgs. 13.01.1999 n. 18 (di seguito anche “**Decreto**”) di “attuazione della Direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità” (di seguito “**Direttiva**”), ha disciplinato la liberalizzazione, negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale, dei servizi di assistenza a terra espressamente elencati nell’Allegato A al Decreto stesso;
3. ai sensi dell’art. 2 del Decreto e dell’art. 705 del Codice della Navigazione, ad ADR, in qualità di ente di gestione aeroportuale, è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e, insieme ad altre attività o in esclusiva, di coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti nell’aeroporto;
4. in data 20 dicembre 2016, l’ENAC ha rilasciato ad ADR il Certificato d’aeroporto nr. IT.ADR.001 in conformità al Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e al Regolamento (UE) n. 139/2014;
5. ai fini dell’ottenimento del predetto certificato, ADR, tra l’altro, ha predisposto il Manuale d’aeroporto per l’aeroporto di Fiumicino (“Manuale d’aeroporto”), visionabile sul sito web della società www.adr.it;
6. sullo scalo di Fiumicino è vigente il “**Regolamento di Scalo**”, adottato inizialmente dall’ENAC Direzione Aeroportuale Lazio con ordinanza n. 11/2006 del 18 luglio 2006 ed entrato in vigore il 1° agosto 2006 e successivamente aggiornato sino alla versione ad oggi vigente;
7. ai sensi dell’art. 705 del Codice della Navigazione, ad ADR, in qualità di ente gestore, è demandato il compito di organizzare l’attività aeroportuale al fine di garantire l’efficiente utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico, di verificare il rispetto delle prescrizioni del Regolamento di Scalo da parte degli operatori privati fornitori di

servizi aeroportuali al fine dell'emissione delle sanzioni da parte di ENAC previste nel Regolamento di Scalo stesso e negli atti convenzionali, nonché di redigere la Carta dei Servizi in conformità delle direttive emanate dal Ministero dei Trasporti e dell'ENAC e di garantire il rispetto dei previsti livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza;

8. l'ENAC con nota Prot. n.132872 del 26 settembre 2000 ha individuato le "infrastrutture centralizzate" dell'Aeroporto di Fiumicino;
9. tra le infrastrutture centralizzate dello scalo di Fiumicino è compreso "l'impianto statico stoccaggio e rifornimento carburanti" la cui gestione è affidata alla società SERAM S.p.A. ("Seram");
10. i prestatori di servizi di assistenza a terra e gli utenti che effettuano autoproduzione sono tenuti ad utilizzare le "infrastrutture centralizzate" ex art. 9 del D. Lgs. 18/99 presenti sullo scalo di Fiumicino nel rispetto delle prescrizioni vigenti e future, emanate da ADR, tese alla tutela della sicurezza ed alla operatività dello scalo;
11. l'ENAC ha emanato il Regolamento per la Certificazione dei prestatori di servizi di assistenza a terra ("Regolamento di Certificazione");
12. ai sensi dell'art. 13 del Decreto e del Regolamento di Certificazione, l'ENAC ha rilasciato al Contraente, il certificato di idoneità per l'espletamento dei servizi di assistenza a terra a terzi n. ... Ed. ... del (specifica del certificato rev. del con estensione sull'aeroporto di Roma Fiumicino dei servizi di cui al successivo art.2 comma 1);
13. sullo scalo di Fiumicino, a seguito del provvedimento ENAC prot GENDISP-DG-30/04/2019-0000016-P, è vigente la limitazione all'accesso dei prestatori di servizi di cui alla Cat. 7 dell'All.to A al D.lgs. n. 18/99 con termine il 29 aprile 2026;
14. Il Contraente ha manifestato interesse, ed è risultato aggiudicatario della selezione indetta da ADR al fine di assegnare fino e non oltre il 29 aprile 2026, la posizione per 1 prestatore di servizi Cat. 7, rimasta vacante a seguito del venir meno di uno degli operatori autorizzati ai sensi del provvedimento di limitazione di cui alla precedente Premessa;
15. con il presente accordo le Parti intendono regolare lo svolgimento, da parte del Contraente, dei servizi di assistenza a terra di cui al successivo art. 2 dallo stesso esercitati sullo scalo di Fiumicino fino al 29 aprile 2026;
16. il presente accordo costituisce altresì l'atto propedeutico e necessario per la stipula o per il mantenimento dell'efficacia di qualsiasi altro contratto tra ADR e il Contraente, necessario o utile per lo svolgimento delle attività di cui al successivo articolo 2 sullo scalo di Fiumicino.

Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue

Art. 1

Premesse e documenti contrattuali

Le premesse, nonché i documenti e gli atti, le norme ed i regolamenti in esse richiamati, anche se non allegati al presente atto, che si intendono conosciuti e accettati dalle Parti, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto costituito dai seguenti atti:

1. il presente atto, di seguito denominato "**Condizioni Speciali**";
2. le "Condizioni Generali di Contratto per l'esercizio dei servizi di assistenza a terra di cui in premessa, di seguito "**Condizioni Generali**" ed unitamente alle Condizioni Generali "**Contratto**";
3. il Regolamento di Scalo dell'aeroporto di Fiumicino (disponibile nella versione vigente aggiornata sul sito www.adr.it nell'area Corporate/Informazioni Istituzionali/Regolamento di Scalo);
4. La Nota Informativa Ambientale così come compilata dal Contraente (**Allegato A**);
5. Manuale di Aeroporto di Fiumicino.

Art. 2

Oggetto

1. In attuazione del Decreto, della Direttiva e dell'articolo 705 C.d.N., il presente Contratto disciplina lo svolgimento da parte del Contraente, prestatore a favore di terzi, dei seguenti servizi di assistenza a terra sull'aeroporto di Fiumicino di cui all'allegato A del D.Lgs. 18/1999, per classe di certificazione 1 e 2:
 - Assistenza carburante e olio (cat. 7).
2. Qualora il Contraente intenda svolgere servizi aggiuntivi e/o modificare quelli indicati al precedente comma, dovrà darne preventiva comunicazione scritta ad ADR al fine della modifica del Contratto, in mancanza ADR avrà la facoltà di risolvere il Contratto di diritto ex art. 1456 c.c.
3. Il Contratto disciplina, inoltre, la messa a disposizione da parte di ADR dei beni aeroportuali necessari allo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto secondo condizioni adeguate, trasparenti, obiettive e non discriminatorie, qui di seguito indicati - ad esclusione dei beni di uso esclusivo che saranno individuati e specificamente regolamentati con una convenzione di subconcessione a titolo oneroso - connessi al Contratto:
 - a) i beni di "uso comune" di cui all'art. 6 delle Condizioni Generali;
 - b) L'infrastruttura centralizzata sullo scalo di Fiumicino di cui all'art. 7 delle Condizioni Generali.
4. Il Contraente, con la sottoscrizione del Contratto, si impegna a fornire i servizi di cui al precedente comma 1 e ad utilizzare i beni aeroportuali di cui al precedente comma 3, in modo da non ostacolare la normale operatività dello scalo nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, *safety*, *security* e tutela dell'ambiente, in ottemperanza a quanto previsto nelle Condizioni Generali, nel Regolamento di Scalo, nel Manuale d'aeroporto e a qualsiasi normativa comunitaria e nazionale applicabile nonché ai provvedimenti emanati da ADR e dall'ENAC, anche nelle sue articolazioni periferiche.
5. Il Contraente dichiara espressamente di conoscere ed accettare che per lo svolgimento dei servizi di cui al precedente comma 1: (i) l'aeroporto di Fiumicino è dotato di un sistema di stoccaggio e distribuzione del carburante avio costituito da serbatoi situati al di fuori dell'airside e da una rete di condotte che raggiungono le piazzole di sosta aeromobili, (ii) la gestione e manutenzione dell'intero sistema impiantistico è affidata alla SERAM S.p.A. e (iii) il Contraente svolgerà unicamente attività di messa a bordo agli aeromobili di carburante, fornito dal suddetto deposito in gestione a SERAM.
6. ADR resta espressamente estranea ai rapporti gestionali ed amministrativi intercorrenti tra il Contraente e SERAM.

Art. 3

Durata

1. Il Contratto supera e sostituisce, per mutuo consenso tra le Parti, ogni precedente intesa ed accordo eventualmente in essere tra le stesse ed avente ad oggetto lo svolgimento dei servizi di cui al precedente articolo 2.
2. Il Contratto decorrerà dalla data di inizio attività indicata nel "Verbale di accesso e di inizio attività" previsto dal Regolamento di Scalo ed avrà scadenza il 29/04/2026, senza possibilità di tacita proroga; in caso di eventuale proroga da parte di ENAC del termine del vigente periodo di limitazione di cui al provvedimento ENAC prot. N. 16 del 30.04.2019, ADR potrà prorogare per un identico periodo anche il presente Contratto.
3. Il Contraente prende atto ed accetta fin da ora che la Convenzione di subconcessione di beni demaniali, di cui al precedente art. 2.3, avrà necessariamente la medesima durata del Contratto.

Art. 4

Corrispettivi

Alla data di stipula del Contratto, nessun corrispettivo è dovuto dal Contraente ad ADR.

Art. 5

Responsabilità e indennizzi

1. Il Contraente assume ogni responsabilità e sarà tenuto a risarcire ad ADR e/o a terzi qualunque danno diretto o indiretto derivante dall'utilizzo dei beni, impianti ed attrezzature aeroportuali messi a sua disposizione da ADR nonché derivante dallo svolgimento dei servizi di assistenza a terra oggetto del Contratto. Il Contraente si impegna a manlevare e tenere totalmente indenne ADR da richieste e/o pretese avanzate da chiunque con riferimento a qualsiasi tipo di danno, ivi incluse le eventuali ripercussioni sull'ambiente, conseguenti al suo utilizzo dei beni, impianti ed attrezzature aeroportuali messi a sua disposizione ovvero al suo esercizio dei servizi di assistenza a terra.
2. Il Contraente prende atto ed accetta fin da ora che normative future o provvedimenti delle Autorità competenti, con effetti diretti o indiretti sulla capacità operativa della propria attività, non potranno dar luogo ad alcuna pretesa, richiesta di indennizzo e/o risarcimento da parte del Contraente stesso nei confronti sia di ADR sia dell'Amministrazione concedente.

Art. 6

Penali

1. Il Contraente prende atto ed accetta che, in caso di violazioni e/o inadempimenti agli obblighi dallo stesso assunti con la sottoscrizione del presente atto, ADR avrà la facoltà di applicare le penali così come espressamente previsto all'art. 14 delle Condizioni Generali, e di adottare tutte le misure previste nel Regolamento di Scalo ferma restando la facoltà per ADR di risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. il presente accordo nei casi previsti.
ADR si riserva inoltre la facoltà di addebitare al Contraente i costi eventualmente sostenuti a causa delle suddette violazioni e/o inadempimenti.
2. Qualsiasi violazione e/o inadempimento dovrà essere contestato in forma scritta.

Art. 7

Garanzie

1. A garanzia di tutte le obbligazioni assunte nei confronti di ADR collegate e/o connesse all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 delle Condizioni Speciali ed all'uso dei beni necessari o strumentali all'esercizio delle stesse, nonché del pagamento di eventuali penali, il Contraente consegna ad ADR, contestualmente alla stipula del Contratto, idonea fideiussione bancaria con escussione a prima richiesta, incondizionata, emessa da primario Istituto di credito, d'importo pari a Euro 60.000,00, conforme al modello allegato al Contratto (**Allegato B**).
2. La garanzia dovrà essere valida per tutta la durata del Contratto e contenere una clausola che ne preveda l'efficacia per ulteriori 120 giorni oltre la scadenza ovvero la risoluzione del Contratto.

Art. 8

Protezione sociale

1. Il Contraente che ai fini dell'inizio delle attività o successivamente nel corso della durata del Contratto abbia l'esigenza di disporre di risorse umane ulteriori rispetto a quelle già nella sua disponibilità, per lo svolgimento dei servizi limitati oggetto del Contratto, si impegna a assumere in via prioritaria il personale dei prestatori di servizi di assistenza a terra già impiegato nelle attività che verranno svolte dal contraente e a motivare adeguatamente ad ENAC e ADR l'eventuale mancato assorbimento delle risorse disponibili presso l'Aeroporto di Fiumicino.
() Oppure, nel caso in cui il Contraente abbia dichiarato l'impegno di cui al punto 13.2 del Disciplinare :*
1. Il Contraente si impegna ad assorbire tutto il personale funzionale all'erogazione dei servizi limitati oggetto del Contratto, in forza al prestatore che cessa tale attività pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 9

Adeguamento del Contratto

Le Parti espressamente convengono che, qualora normative comunitarie o nazionali nonché determinazioni amministrative, in particolare di ENAC o del Ministero dei trasporti o delle altre competenti autorità dovessero modificare le vigenti disposizioni in materia di servizi di assistenza a terra, di capacità aeroportuale, di tariffe o corrispettivi, o comunque rilevanti per il Contratto, si provvederà convenzionalmente ad adeguare lo stesso.

Art. 10

Risoluzione del Contratto

1. Il Contratto si intenderà automaticamente risolto in caso di scadenza, di cessazione per risoluzione, di revoca o di decadenza della concessione di ADR ai sensi di quanto espressamente previsto nell'Atto Unico, senza che il Contraente abbia nulla a pretendere da ADR stessa.
2. Il Contratto potrà essere risolto di diritto ex art. 1456 c.c. con semplice dichiarazione scritta da parte di ADR, salvo il diritto al risarcimento del danno, nei casi indicati agli artt. 2.2, 6, 7 e 8 delle Condizioni Speciali e all'art. 18 delle Condizioni Generali.
3. La risoluzione del Contratto determinerà la risoluzione delle Convenzioni di subconcessione e/o di comodato d'uso di beni aeroportuali e degli altri contratti eventualmente stipulati dal Contraente con ADR per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 2 del Contratto, salvo diverso accordo fra le parti.
4. Il Contraente dà atto e riconosce che la vigenza del Contratto è condizione essenziale per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 e per il mantenimento dei tesserini e permessi di accesso per persone e mezzi da parte del proprio personale. Pertanto, in caso di risoluzione del Contratto, ADR informerà immediatamente ENAC affinché si attivi per quanto di competenza, ai fini della restituzione dei tesserini e permessi di accesso utilizzati dal personale del Contraente. In caso di mancata restituzione dei tesserini e permessi ad ENAC entro tre giorni lavorativi dalla data di cessazione dell'efficacia del Contratto, ADR potrà disabilitare i tesserini e permessi dandone contestuale comunicazione ad ENAC e Polizia.

Art. 11

Collegamento negoziale

Le Parti si danno reciprocamente atto dell'esistenza di un collegamento negoziale tra il Contratto e altri eventuali contratti - in essere tra le stesse o che saranno tra le stesse stipulati - funzionali allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2.1, tale per cui, qualora anche uno solo dei predetti contratti sia risolto per inadempimento imputabile al Contraente, sarà facoltà di ADR risolvere anche gli altri contratti, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 12

Legge applicabile e Foro Competente

1. Il Contratto è disciplinato dalla Legge italiana; per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o applicazione dello stesso rientrando nella giurisdizione del giudice civile, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Qualora il presente atto e/o le sue Condizioni Generali vengano redatte anche in una lingua diversa dall'italiano, in qualsiasi caso di discordanza, avrà prevalenza il testo redatto in italiano.

Art. 13

Elezione di domicilio

1. Agli effetti del Contratto, elegge domicilio in, ADR dichiara di eleggere domicilio in Via Pier Paolo Racchetti, 1 - 00054 Fiumicino (RM).
2. Ai sopra riportati indirizzi dovranno essere notificati tutti gli atti attinenti il Contratto. A tale scopo il Contraente si impegna a comunicare nel più breve tempo possibile ogni eventuale cambiamento del domicilio e del/degli indirizzo/i di posta elettronica fornito/i ad ADR.
3. Tutti gli atti attinenti al contratto potranno altresì essere notificati ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
 - AeroportiDiromaSpa@pec.adr.it
 - (.....@pec.....)

Art. 14**Adempimenti fiscali e spese**

1. I corrispettivi eventualmente dovuti sulla base del presente atto saranno assoggettabili ad IVA, ai sensi del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni.
2. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86.
3. Le spese del presente atto, ivi incluse la tassa fissa di Registro per eventuale registrazione, l'imposta di Bollo (di cui al successivo articolo 15) e quelle connesse alle ipotesi di risoluzione anticipata o di applicazione delle penalità da inadempimento contrattualmente previste, saranno equamente divise tra le Parti ed il Contraente autorizza sin d'ora ADR a provvedere a tutte le formalità d'uso e ad addebitargli quota parte del relativo onere.

Art. 15**Imposta di Bollo**

L'imposta di bollo dovuta sul presente atto, pari a complessivi € per n. 2 originali, è assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione di ADR n. 114254/BV del 14.12.1985.

.....

Aeroporti di Roma S.p.A.

.....

.....

Fiumicino, li

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente dichiara di conoscere ed espressamente accettare le seguenti clausole: 2.2, 2.4, 3.2, 3.3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14.3.

.....

.....

Fiumicino, li

Condizioni generali di contratto
per l'esercizio dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato A del D. Lgs. 18/99 sullo scalo
aeroporto di Fiumicino

SOMMARIO

Premesse

- 1) **Esercizio dei servizi di assistenza a terra**
- 2) **Affidamento di servizi a terzi e tutela dell'operatività aeroportuale**
- 3) **Organizzazione e svolgimento dei servizi di assistenza a terra**
- 4) **Utilizzo di mezzi ed attrezzature**
- 5) **Coordinamento e controllo dell'ente di gestione**
- 6) **Beni di uso comune**
- 7) **Infrastrutture centralizzate**
- 8) **Obblighi di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori nelle aree aeroportuali**
- 9) **Obblighi in materia di tutela ambientale**
- 10) **Corrispettivi e modalità di pagamento**
- 11) **Garanzie**
- 12) **Assicurazioni**
- 13) **Personale**
- 14) **Standard di qualità dei servizi**
- 15) **Penali**
- 16) **Procedimento per l'applicazione delle penali**
- 17) **Divieto di cessione del contratto**
- 18) **Clausole risolutive espresse**
- 19) **Decadenza e revoca**
- 20) **Responsabilità amministrativa delle Società e Policy anticorruzione**
- 21) **Obblighi di riservatezza e tutela dei Dati Personali**

PREMESSE

- a) Aeroporti di Roma S.p.A., per brevità, viene di seguito denominata “**ADR**”.
- b) per brevità viene di seguito denominata il “**Contraente**”.
- c) Il presente documento (di seguito per brevità denominato “**Condizioni Generali**”) individua i principali termini e modalità per lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra nonché la disciplina dell'utilizzo dei beni di uso comune, necessari allo svolgimento dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato A) del D. Lgs. 18/99 (di seguito “**Decreto**”), nonché delle infrastrutture centralizzate.
- d) ADR provvede alla predisposizione delle presenti Condizioni Generali al fine di assicurare l'accesso alle infrastrutture aeroportuali secondo condizioni adeguate, trasparenti, obiettive e non discriminatorie (art. 16 della Direttiva 67/96/CE e art. 10 del Decreto).
- e) Le presenti Condizioni Generali allegate alle **Condizioni Speciali** formano parte integrante e sostanziale del Contratto tra ADR e il Contraente (“**Contratto**”).

1. Esercizio dei servizi di assistenza a terra

1. Le presenti Condizioni Generali si applicano ai prestatori che svolgono servizi di assistenza a terra a favore di terzi, di cui all'allegato A) del Decreto, nell'Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.
2. Le presenti Condizioni Generali sono parte integrante e sostanziale del Contratto stipulato con ADR, che indica in dettaglio i singoli servizi oggetto dello stesso.
3. Il Contraente, per poter svolgere i servizi di assistenza a terra, deve essere munito di tutte le licenze, attestazioni di idoneità e autorizzazioni richieste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in corso di validità.
4. Il Contraente si impegna ad osservare tutte le norme ed i regolamenti relativi alla disciplina dell'esercizio delle attività che svolgerà nell'Aeroporto di Fiumicino ai sensi del Contratto, e ad

attenersi a tutte le disposizioni emanate e da emanarsi da parte della Direzione Territoriale Lazio, delle competenti autorità e da ADR tenendo totalmente indenne le stesse da ogni responsabilità, addebito o richiesta di risarcimento connessi direttamente o indirettamente con lo svolgimento di dette attività.

5. Il Contraente dovrà fornire ai propri clienti (vettori e altri operatori aeroportuali) un servizio di livello adeguato ed in linea con quello atteso in un aeroporto intercontinentale, secondo procedure e standard previsti nel Contratto, nel Regolamento di Scalo, nel Manuale d'aeroporto e nelle disposizioni ENAC e delle autorità competenti.
6. Il Contraente dovrà erogare i servizi di cui all'art. 2 delle Condizioni Speciali con continuità e regolarità, anche per voli non schedati o di emergenza e/o in altre eccezionali situazioni temporanee su richiesta di ADR, in tutte le condizioni operative e meteorologiche, fatto salvo quanto disposto al precedente comma 5, e per tutto l'orario di apertura dello scalo previsto in AIP-ITALIA e su tutta l'area aeroportuale, garantendo un'assistenza qualificata e costante in particolare nei servizi che prevedono un contatto diretto con i passeggeri e nel caso di trasporti speciali.
7. Futuri provvedimenti del Ministero dei Trasporti, dell'ENAC e delle altre competenti Autorità, che abbiano effetti diretti sullo svolgimento dei servizi di assistenza oggetto del Contratto, non potranno dar luogo ad alcuna pretesa o richiesta risarcitoria da parte del Contraente nei confronti di ADR.
8. Il Contraente è a conoscenza del fatto che i servizi oggetto del Contratto, in quanto rientranti nei servizi pubblici essenziali di cui alle Leggi n. 146/1990 e n. 83/2000, nonché alle previsioni delle successive delibere della Commissione di Garanzia, comportano per il Contraente il rispetto ed il puntuale adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle normative stesse, ivi inclusi quelli di informazione e comunicazione all'utenza. In caso di inadempimento, il Contraente sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni arrecati all'operatività aeroportuale e ad ADR in qualità di gestore aeroportuale, compresi quelli all'immagine; al contraente verranno altresì ribaltati eventuali costi straordinari sostenuti dal gestore aeroportuale a seguito del predetto inadempimento.
9. In caso di cessazione dell'attività il Contraente avrà l'obbligo di darne comunicazione scritta ad ADR almeno 90 giorni prima della data di cessazione stessa.

2. Affidamento di servizi a terzi e tutela dell'operatività aeroportuale

1. L'eventuale affidamento a terzi dei servizi di cui all'art. 2.1 delle Condizioni Speciali da parte del Contraente, così come espresso in fase di offerta, è sottoposto alla disciplina di cui al vigente Regolamento ENAC per il rilascio del "Certificato di prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra", nonché a quanto previsto dal presente articolo.
2. È vietato al Contraente, pena la risoluzione del Contratto ed il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi*, affidare i servizi oggetto del Contratto in assenza di preventiva autorizzazione dell'ENAC e comunicazione ad ADR in qualità di gestore. Copia delle singole autorizzazioni rilasciate da ENAC dovranno essere consegnate dal Contraente ad ADR anche al fine della sottoscrizione di eventuali convenzioni di subconcessione di beni in uso esclusivo tra ADR ed il soggetto affidatario.
3. Ogni tipologia di accordo tra il Contraente e gli altri prestatori di servizi di assistenza a terra, avente per oggetto lo svolgimento e l'efficientamento delle attività di cui all'art. 2.1 delle Condizioni Speciali, a tutela dell'operatività aeroportuale, è disciplinato dalle previsioni del Regolamento di Certificazione, nonché da ogni altra eventuale regolamentazione dell'ENAC o di altra Amministrazione competente, vigenti al momento della stipula dell'eventuale accordo.
4. ADR rimarrà, comunque, estranea ai rapporti tra il Contraente ed i terzi con cui stipulerà eventuali accordi di cui ai precedenti commi 1 e 3; il Contraente sarà responsabile per atti e/o fatti a qualsiasi titolo imputabili ai suddetti terzi in relazione all'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, né potrà opporre eccezioni di sorta per fatti imputabili ai suoi contraenti.

3. Organizzazione e svolgimento dei servizi di assistenza a terra

1. Per consentire un puntuale coordinamento delle attività da parte di ADR e delle autorità aeroportuali, il Contraente dovrà dotarsi di una propria direzione operativa, il cui personale parli

la lingua italiana, che dovrà essere a disposizione durante tutto l'orario di attività. Dovrà inoltre nominare dei responsabili che siano reperibili, nei casi di emergenza, anche fuori dell'orario di operatività e, in particolare, provvederà a nominare ed a comunicare ad ADR contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, il proprio "responsabile operativo" delle attività svolte sullo scalo di Fiumicino, munito dei necessari poteri di rappresentanza anche ai fini di quanto previsto nel Regolamento di Scalo, nonché i suoi recapiti aeroportuali di servizio e di emergenza.

2. Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il Contraente dovrà sottoscrivere con ADR il Verbale di inizio attività, come previsto al par. 9.1 del Regolamento di Scalo. Eventuali successive variazioni relative a quanto contenuto nel predetto verbale dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto ad ADR, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.
3. Il Contraente si impegna a mantenere, per tutta la durata del contratto, un numero adeguato di mezzi e attrezzature, pienamente efficienti, in costante manutenzione, ed idonei allo svolgimento dei servizi oggetto del contratto effettivamente prestati. Il Contraente è tenuto inoltre a garantire per tutta la durata del Contratto che il parco mezzi operativo ed il personale siano costantemente dimensionati sulla base della propria quota di mercato stagionale con riferimento alle dotazioni minime previste nell'Allegato 9.1.1 del Regolamento di Scalo, ed in particolare adeguati in caso di variazioni (in aumento o diminuzione) della stessa che superino il 5%.
4. È facoltà di ADR effettuare verifiche sul congruo dimensionamento delle attrezzature e del personale del Contraente.
5. Il Contraente si impegna a:
 - a) accettare i futuri aggiornamenti del Regolamento di Scalo che saranno adottati dalla Direzione Territoriale Lazio;
 - b) nell'ambito della procedura di Inizio Attività di cui al Cap. 9.1. del Regolamento di Scalo:
 - i) conoscere ed accettare il Regolamento di Scalo;
 - ii) rilasciare una dichiarazione attestante che il Contraente ha diffuso il Regolamento di Scalo nell'ambito della propria organizzazione e accertato la conoscenza del Regolamento di Scalo da parte dei rispettivi dipendenti o preposti;
 - iii) consegnare ad ADR un Manuale Operativo che garantisca la conformità con tutte le disposizioni applicabili di legge e di fonte ENAC, del Regolamento di Scalo e del Contratto;
 - c) rispettare quanto previsto nel Manuale d'aeroporto redatto da ADR e pubblicato sul sito internet www.adr.it;
 - d) rispettare ogni Legge, Regolamento ed Ordinanza, vigenti e futuri, volti al rispetto della sicurezza aeroportuale, sicurezza sui luoghi di lavoro ed alla tutela dell'ambiente in ambito aeroportuale nonché quanto dallo stesso dichiarato all'interno della "Nota Informativa Ambientale";
 - e) stipulare con i Vettori contratti di Handling che prevedano il rispetto di tutti gli standard qualitativi previsti all'art. 14 delle presenti Condizioni generali.
6. Qualora il Contraente non ottemperi a quanto previsto nel precedente comma 3, ADR avrà la facoltà di risolvere il Contratto di diritto ex art. 1456 c.c.
7. Il Contraente prende atto e accetta che le situazioni di straordinaria amministrazione, non sono disciplinate nel presente atto in quanto oggetto di specifiche regolamentazioni disposte dalla Direzione Territoriale Lazio e dalle altre competenti autorità.

4. Utilizzo di mezzi ed attrezzature

1. Il Contraente si impegna ad utilizzare i mezzi e le attrezzature in maniera tale da non porre intralcio alla circolazione ed all'operatività aeroportuale nel suo complesso, e nel pieno rispetto di tutte le procedure vigenti e future, emanate da ADR, dalla Direzione Territoriale Lazio e da ogni altra competente autorità.
2. Il Contraente dovrà comunicare ad ADR l'elenco dei veicoli autorizzati alla circolazione in area di manovra per l'assegnazione dei rispettivi nominativi radio e comunicare tempestivamente ogni variazione del parco veicoli.

3. Il Contraente dichiara espressamente di conoscere ed accettare che ADR potrà effettuare controlli e porre in essere tutte le azioni previste nell'Allegato 6.2 al Regolamento di Scalo e dal Manuale d'aeroporto in tema di circolazione dei mezzi e delle attrezzature.
4. In particolare, è fatto divieto al Contraente di far sostare e/o depositare eventuali mezzi e attrezzature in eccesso, e/o comunque non utilizzate, nei piazzali e lungo la viabilità dell'aeroporto, pena la rimozione degli stessi.
5. Al fine di poter effettuare una riconduzione al Contraente del materiale rotabile, è fatto obbligo di provvedere all'identificazione dello stesso.
6. L'identificazione dovrà inoltre riguardare, qualora vengano effettuati i relativi servizi di assistenza (pulizia di bordo e catering), il materiale utilizzato per la raccolta dei rifiuti (sacchi, buste ecc.), come previsto dal Regolamento di Scalo; in tal caso tale individuazione potrà essere attuabile anche attraverso l'apposizione di un logo.
7. La scelta della modalità di identificazione (o del logo) dovrà essere tale da rendersi distinguibile, non arrecare confusione con quelle scelte da altri operatori e consentire un'identificazione diretta dell'attrezzatura/materiale del Contraente.
8. È fatto divieto al Contraente di apporre richiami pubblicitari di qualsiasi genere su mezzi ed attrezzature destinati ai servizi di assistenza oggetto del Contratto, ad eccezione dei propri marchi distintivi; eventuali sfruttamenti pubblicitari dei mezzi, delle attrezzature saranno subordinati ad apposito accordo con ADR.
9. ADR si riserva di emanare, e/o modificare, anche durante la vigenza del Contratto, specifiche procedure cui dovrà attenersi il Contraente per il corretto utilizzo di mezzi ed attrezzature.
10. Il Contraente dovrà disporre durante tutta la vigenza del Contratto, di un parco mezzi costituito almeno da n. 2 dispenser e da n. 2 autobotti, al fine di assicurare la regolarità dei servizi di cui all'art. 2 c.1 delle Condizioni Speciali.

5. Coordinamento e controllo dell'ente di gestione

1. Il Contraente riconosce i compiti di coordinamento e controllo propri di ADR in qualità di gestore aeroportuale ai sensi del Decreto e dell'art. 705 del Codice della Navigazione, che costituiscono presupposto essenziale ai fini del regolare svolgimento dei servizi di assistenza a terra nell'aeroporto di Fiumicino. In particolare, il Contraente prende atto ed accetta i poteri di intervento operativo amministrativo e sanzionatorio di ADR contenuti nel Codice della Navigazione, nel Manuale d'Aeroporto e nel Regolamento di Scalo e nel Contratto.
2. Nello svolgimento della propria funzione di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare il normale e puntuale svolgimento delle attività dei diversi operatori presenti in aeroporto, ADR ha inoltre il diritto, a titolo esemplificativo e non tassativo, di:
 - a. verificare in qualsiasi momento che l'utilizzo dei beni aeroportuali ed i servizi di assistenza a terra siano svolti conformemente alle Condizioni Speciali del Contratto, alle presenti Condizioni Generali ed al Regolamento di Scalo rilevandone le eventuali infrazioni;
 - b. verificare, in quanto certificata EN ISO 14001, con propri dipendenti o con terzi all'uopo incaricati, che il Contraente adempia tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente in ambito aeroportuale (quali ad esempio il rispetto delle norme in materia di emissioni rumorose, di emissione di scarichi in atmosfera, di raccolta oli, di raccolta e trattamento rifiuti speciali e urbani, ecc.) ADR, al termine di ogni verifica, invierà al Contraente (tramite posta certificata o consegna brevi manu) apposito report scritto evidenziando le eventuali anomalie riscontrate e indicando, contestualmente, un termine per la loro risoluzione. Nel caso in cui il Contraente non elimini le anomalie segnalate entro i termini indicati nel report, ADR avrà facoltà di applicare penali secondo le modalità previste al successivo art. 15 riservandosi comunque il diritto di segnalare e procedere presso le competenti Autorità in caso di inadempimenti, violazioni e/o omissioni da parte del Contraente;
 - c. chiedere al Contraente, che si impegna a fornire su supporto informatico e/o cartaceo, le informazioni eventualmente necessarie allo svolgimento dei compiti di ADR quale ente di gestione aeroportuale, compreso l'elenco e l'eventuale aggiornamento, dei vettori assistiti;

- d. effettuare tutte le attività di controllo che saranno ritenute opportune da ADR ai fini della verifica del rispetto del Contratto, del Manuale d'Aeroporto e del Regolamento di Scalo, e di quanto dichiarato all'interno della "Nota Informativa Ambientale" da parte del Contraente, con particolare (ma non esclusivo) riferimento al rispetto degli obblighi in materia di tutela ambiente, formazione, sicurezza operativa (safety), qualità dei servizi, risorse materiali e umane. Qualora dalle verifiche emergessero delle criticità, queste verranno descritte e analizzate in un rapporto che ADR invierà al Contraente, individuando se del caso possibili piani di rientro e/o misure correttive ed indicando un termine per la risoluzione di tali anomalie. In caso di inottemperanza da parte del Contraente, ADR avrà la facoltà di applicare le penali di cui al successivo art. 15 nonché di risolvere il Contratto di diritto ex art. 1456 c.c., senza pregiudizio per gli ulteriori rimedi previsti dal Regolamento di Scalo e/o quelli consentiti dalle altre disposizioni applicabili di legge o di fonte ENAC;
- e. segnalare alla Direzione Territoriale Lazio e all'ENAC ogni violazione o inadempimento del Contraente a quanto previsto nel Decreto e nel Regolamento di Scalo, al fine di ogni opportuno intervento, anche sanzionatorio, e provvedimento da parte delle menzionate autorità.

6. Beni di uso comune

1. Il Contraente dovrà utilizzare i beni di uso comune in modo da garantire la piena e continuativa operatività dello scalo e consentire il contestuale uso di detti beni da parte di tutti gli operatori aeroportuali e dei passeggeri.
2. L'uso di tali beni dovrà essere effettuato in osservanza del Regolamento di Scalo, del Manuale d'Aeroporto e di tutte le norme e disposizioni emanate, e da emanare, dalla Direzione Territoriale Lazio, da ogni altra Autorità competente sullo scalo, nonché dal gestore aeroportuale ADR.
3. Il Contraente assume ogni responsabilità per danni a persone e cose connessi direttamente o indirettamente all'utilizzo dei beni di uso comune, manlevando ADR da qualsiasi richiesta o pretesa da chiunque avanzata in relazione al predetto utilizzo.
4. Il Contraente prende atto ed accetta che la progettazione, realizzazione, allestimento e gestione di tutte le infrastrutture ed impianti di uso comune per l'assistenza a terra nell'aeroporto di Fiumicino sono di esclusiva competenza di ADR.
5. Eventuali trasformazioni, ampliamenti, riduzioni e ristrutturazioni delle infrastrutture aeroportuali, e comunque l'esecuzione di lavori sulle stesse, che possano ridurre l'operatività del Contraente, non costituiranno, per lo stesso, titolo per avanzare alcuna pretesa di indennizzo nei confronti di ADR.
6. ADR si riserva di emanare, e/o modificare, durante la vigenza del Contratto, specifiche procedure cui dovrà attenersi il Contraente per il corretto utilizzo dei beni di uso comune.

7. Infrastrutture centralizzate

1. Il Contraente dichiara espressamente di conoscere ed accettare che tra le infrastrutture centralizzate dell'aeroporto di Fiumicino è presente un sistema di stoccaggio e distribuzione del carburante avio costituito da serbatoi situati al di fuori dell'*airside* e da una rete di condotte che raggiungono le piazzole di sosta aeromobili, gestito e mantenuto da SERAM a cui si dovrà rivolgere direttamente per qualsiasi attività o necessità inerente all'uso di tale infrastruttura.
2. Il Contraente dovrà utilizzare la suddetta infrastruttura centralizzata nel pieno rispetto del Regolamento di Scalo nonché di tutte le prescrizioni, vigenti e future, sia tecniche che di carattere generale, emanate da SERAM o dal gestore per il corretto utilizzo ed altresì secondo le disposizioni emanate o che saranno emanate dalla Direzione Territoriale Lazio e da ogni altra Autorità competente, tese alla tutela della sicurezza e della operatività dello scalo.
3. Il Contraente assume la completa responsabilità, per fatto proprio o dei suoi dipendenti o comunque di personale dallo stesso incaricato, per ogni danno causato a persone e cose connessi direttamente o indirettamente all'utilizzo dell'infrastruttura centralizzata, manlevando ADR da qualsiasi richiesta o pretesa da chiunque avanzata in relazione al predetto utilizzo.
4. Il Contraente garantisce che i propri mezzi ed attrezzature sono compatibili con le interfacce dell'infrastruttura centralizzata e si assume ogni responsabilità per eventuali danni alla stessa

derivanti e/o comunque connessi all'utilizzo di propri mezzi ed attrezzature eventualmente non compatibili.

5. Qualora si verifichi un danno all'infrastruttura, ovvero ad aree ed impianti utilizzati a rotazione da diversi operatori, l'addebito dei costi degli interventi di ripristino e di risarcimento verrà effettuato nei confronti dell'ultimo operatore che abbia utilizzato l'area o l'impianto prima della segnalazione a Seram o ad ADR o del riscontro dell'anomalia da parte di Seram o di ADR.

8. Obblighi di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori nelle aree aeroportuali

1. Il Contraente si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione e protezione dai rischi e di igiene sul lavoro, nonché quanto previsto nel Regolamento di Scalo di Fiumicino nella parte delle norme generali relative alla sicurezza / salute nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi e gestione delle emergenze, pena la facoltà di ADR di risolvere di diritto il Contratto ex articolo 1456 c.c.

Nel caso in cui provveda direttamente all'esecuzione dei servizi, il Contraente, contestualmente alla stipula del Contratto, e comunque prima dell'inizio delle attività previste all'art. 2 delle Condizioni Speciali del presente atto, dovrà dimostrare, pena la facoltà di ADR di risolvere di diritto il Contratto ex articolo 1456 c.c. di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalle normative vigenti (ex art. 26 D.lgs. 81/08 e s.m.i.) in tema di organizzazione della sicurezza/salute sul lavoro e di sicurezza antincendio, per tutelare non soltanto la sicurezza e la salute del proprio personale ma anche dei soggetti terzi nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia.

2. A tal fine il Contraente, per conto anche di tutti gli eventuali soggetti terzi dalla stessa incaricati, dovrà, attraverso l'utilizzo il software CANOPO (viene fornito Manuale d'uso) mettere a disposizione dell'Ente ADR Suppliers and Commercial Partners Monitoring, ai fini del rilascio del nulla osta necessario per l'inizio delle attività - anche in modalità temporanea - la documentazione che, riportata nel presente comma a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà essere soggetta ad eventuale integrazione dietro richiesta dell'Ente stesso. Ai fini dell'accesso e dell'utilizzo del software CANOPO, ADR invierà alla Contraente una e-mail contenente un link con la chiave di accesso (Token) al suddetto software ai seguenti indirizzi email:

.....

Ai fini del rilascio, da parte del suddetto Ente Suppliers and Commercial Partners Monitoring, del nulla osta indispensabile per l'inizio delle attività la Contraente dovrà, attraverso l'utilizzo del software CANOPO, mettere a disposizione dell'Ente medesimo la seguente documentazione:

- a) dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n°445, di aver espletato tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti in materia (D.Lgs. 81/08 e sue successive modifiche e integrazioni e D.M. 02/09/2023 "Decreto GSA" e D.M. 03/09/2023 "Decreto MINI CODICE", in particolare di:
 - i. aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo n.28 del D.LGS 81/08 prevedendo di elaborare apposito Documento di Valutazione, rif. art. 29 comma 3, per le attività che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08, Titolo I.
 - ii. aver provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente;
 - iii. aver assicurato la formazione a ciascun lavoratore, ai sensi degli art. 36-37 del D.Lgs. 81/08 e dell'accordo Stato Regioni del 21-12-2011;
 - iv. aver provveduto a consegnare a ciascun lavoratore eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI);
 - v. aver assicurato la formazione specifica del personale in tema di "Norme Comportamentali e Gestione delle Emergenze in Aeroporto" (ord. ENAC/DA n° 14/2017 "PEA ADR") e che la stessa è in corso di validità;
 - vi. aver designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro e di aver provveduto alla loro formazione antincendio;

- b) dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n°445, che il personale assegnato all'unità produttiva di Roma-Fiumicino, di cui all'allegato elenco alla stessa dichiarazione, opera alle dirette dipendenze della scrivente società ed è in possesso di attestato relativo alla formazione in tema di "Norme comportamentali e gestione delle emergenze in Aeroporto" in corso di validità;
 - c) elenco dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro e di aver provveduto alla loro formazione antincendio livello 3 e relativi attestati di idoneità tecnica rilasciati dai VVF in corso di validità;
 - d) documento unico regolarità contributiva (DURC-UNIEMENS);
 - e) visura Camerale o C.C.I.A.A.
3. Il Contraente si impegna, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, a mantenere aggiornata la documentazione di cui al precedente comma. Il mancato aggiornamento della suddetta documentazione, entro 30 giorni dalla data di scadenza del singolo documento di cui al precedente comma, darà luogo all'applicazione di una penale di cui al successivo art. 15 c. 9. Resta inteso che ADR si riserva la facoltà di effettuare verifiche ed ispezioni per constatare il rispetto delle prescrizioni di cui al precedente comma; qualora dovesse risultare che i requisiti tecnico-professionali sono mutati senza che ne sia stata data comunicazione, ADR si riserva di risolvere di diritto la presente convenzione ex articolo 1456 c.c..
 4. In particolare il Contraente è tenuto a richiedere a tutti coloro che lavorano per suo conto la stessa documentazione prevista al precedente comma 2; il Contraente dà atto di aver ricevuto da ADR dettagliate informazioni di sicurezza sui rischi specifici esistenti negli ambienti ove dovrà operare il proprio personale e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività di ADR e si impegna a trasferirle a chiunque per suo conto o conto di terzi intervenga nell'esecuzione dei lavori. Qualora il Contraente usufruisca anche temporaneamente dei beni in uso comune o di infrastrutture centralizzate, ha l'obbligo di cooperare con gli altri operatori co-utilizzatori per il coordinamento di tutte le attività svolte nella stessa area allo scopo di evitare i rischi connessi alle interferenze tra le varie lavorazioni. In proposito, il Contraente prende atto che le modalità di gestione delle emergenze e i relativi flussi di comunicazione sono disciplinati dai piani di emergenza predisposti da ADR in qualità di gestore aeroportuale, in coordinamento con gli enti coinvolti nella gestione delle emergenze, e si impegna ad informare e ad illustrare al proprio personale le azioni da porre in essere, anche attraverso il materiale informativo sulle "Norme Comportamentali e Gestione delle Emergenze in Aeroporto" messo a disposizione da ADR.
 5. Il Contraente prende inoltre atto che tutti gli obblighi e le conseguenti responsabilità di sicurezza e tutela della salute relativi ai rischi specifici propri delle attività svolte dalla medesima, anche all'interno di aree o infrastrutture di pertinenza ADR, gravano esclusivamente sul Contraente stesso che, pertanto, terrà indenne ADR da ogni relativa responsabilità o addebito. Il Contraente si impegna nello svolgimento delle proprie attività a non arrecare intralcio alla normale operatività aeroportuale, alle attività degli altri operatori ed ai passeggeri.
 6. Il Contraente si impegna inoltre a non accatastare, neanche momentaneamente alcun tipo di materiale in prossimità delle uscite di sicurezza, nei corridoi, nei luoghi statici sicuri, ovvero delle vie d'esodo e comunque in ambienti che non rientrino nelle aree eventualmente contrattualmente assegnate, in quanto lo stesso, oltre a costituire intralcio al normale passaggio, potrebbe essere causa di innesco d'incendio e ostacolo per eventuali evacuazioni.

9. Obblighi in materia di tutela ambientale

1. Il Contraente si impegna: (i) a osservare e a far osservare ai propri dipendenti ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nel sedime aeroportuale le previsioni e le prescrizioni in materia di tutela ambientale applicabili in aeroporto e, (ii) in particolare, a fornire i servizi e a utilizzare i beni aeroportuali nel rispetto delle norme di tutela dell'ambiente previste dal Regolamento di Scalo, dalle Condizioni Generali di Contratto, dalla normativa comunitaria e

nazionale vigente e futura e a quanto dallo stesso dichiarato nella Nota Informativa Ambientale, nonché dai provvedimenti emanati da ADR ed ENAC in materia di tutela dell'ambiente.

In conformità a quanto disposto all'art. 1.3 dalle presenti Condizioni Generali, il Contraente dichiara di disporre di tutte le necessarie autorizzazioni, in corso di validità, richieste dalla normativa ambientale in ragione delle attività svolte.

Il Contraente assume ogni responsabilità con riferimento alle operazioni di raccolta e smaltimento rifiuti prodotti nell'ambito delle attività dallo stesso svolte e si impegna nell'esecuzione delle stesse a rispettare quanto previsto dalla Legge, dal Regolamento di Scalo, dalle Ordinanze ENAC, e da quanto dallo stesso dichiarato nella Nota informativa Ambientale.

2. In considerazione di quanto previsto al presente comma, le Parti si danno reciprocamente atto che il Contraente ha fornito ad ADR la Nota Informativa Ambientale. Tale documentazione è stata consegnata dal Contraente ad ADR e sarà rinnovata almeno alla scadenza della Certificazione di prestatore di servizi di assistenza a terra e in occasione di ogni variazione dei beni subconcessi e/o delle attività certificate.
3. Ai sensi dell'art. 5 delle Condizioni Generali il Contraente riconosce i compiti di coordinamento e controllo propri di ADR in qualità di gestore aeroportuale tra i quali in particolare quelli previsti dalle lettere b), c), d) del comma 2 del sopracitato art. 5 ovvero: (i) verificare che il Contraente adempia tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente in ambito aeroportuale (quali ad esempio il rispetto delle norme in materia di emissioni rumorose, di emissioni di scarichi in atmosfera, di raccolta oli, di raccolta e trattamento di rifiuti ecc.); (ii) segnalare e procedere presso le competenti Autorità in caso di inadempimenti, violazioni e/o omissioni da parte del Contraente. Allo scopo ADR potrà chiedere al Contraente di fornire i necessari flussi informativi per lo svolgimento dei propri compiti di controllo, tali flussi informativi formeranno oggetto di separato accordo tra le Parti. Il Contraente si impegna a consentire e collaborare alle attività di controllo che saranno ritenute opportune da ADR con riferimento al rispetto degli obblighi in materia ambientale. Ai sensi dell'art. 15 delle Condizioni Generali, nel caso di violazione accertata di previsioni contenute nel Regolamento di Scalo e in particolare di quelle considerate gravi ai sensi del Regolamento, ADR avrà la facoltà di applicare penali secondo quanto dallo stesso art. 15.
4. Senza pregiudizio per gli obblighi, i divieti, le previsioni di responsabilità e le altre prescrizioni in materia ambientale previste dalla Legge, dal Regolamento di Scalo, dalle Ordinanze ENAC e da quanto dallo stesso Contraente dichiarato nella Nota informativa Ambientale, il Contraente si impegna a collaborare con la stessa ADR al fine di attuare soluzioni dirette al continuo miglioramento dell'ambiente.

10. Corrispettivi e modalità di pagamento

1. Alla data di sottoscrizione del Contratto, e fino ad eventuale diversa comunicazione scritta di ADR, nessun corrispettivo inerente allo svolgimento dei servizi di cui all'art. 2.1 della Convenzione sono dovuti ad ADR.
2. Gli importi a titolo di penali eventualmente dovuti dal Contraente ai sensi del Contratto saranno pagati a 30 giorni data fattura mediante bonifico bancario e con valuta fissa per ADR.
3. Il Contraente prende atto ed accetta che sarà facoltà di ADR modificare le presenti modalità di pagamento in caso di gravi o reiterati ritardi nei pagamenti da parte del Contraente. Inoltre, in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute, ADR applicherà interessi legali di mora sugli ammontari scaduti secondo la modalità e nella misura determinata ai sensi del d.lgs. 231/2002 e successive modifiche. Il tasso di interesse applicato sarà, pertanto, pari alla somma tra la base punti percentuali fissati dalla suddetta normativa richiamata e il tasso di riferimento vigente nel periodo di scadenza della fattura, pubblicato semestralmente dal MEF sulla Gazzetta Ufficiale. Gli interessi moratori si devono intendere come maturati e dovuti a decorrere dalla data di scadenza del termine di pagamento della fattura, senza necessità di previa messa in mora. L'applicazione degli interessi moratori avverrà attraverso l'emissione di fattura (fuori dal campo I.V.A. ex art. 15 DPR n° 633/72 e successive modifiche) da parte di ADR e il saldo dovrà avvenire a vista. Rimane impregiudicata, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza della 1° fattura non pagata, la facoltà per ADR di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

4. Ai sensi della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, le fatture saranno emesse secondo le regole del tracciato XML e inviate esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), utilizzando il canale di trasmissione prescelto dal Contraente (Codice destinatario o indirizzo PEC). A tal riguardo il Contraente si impegna a comunicare nel più breve tempo possibile ogni eventuale cambiamento del Codice destinatario o dell'indirizzo PEC fornito ad ADR.
5. Ai sensi dell'art. 1462 c.c. il Contraente non potrà in nessun caso sospendere o ritardare il versamento dei corrispettivi eventualmente dovuti successivamente alla stipula del Contratto, potendo far valere le proprie azioni od eccezioni solo dopo aver eseguito il puntuale, esatto ed integrale pagamento delle rate scadute.

11. Garanzie

1. Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, il Contraente consegna ad ADR una fideiussione bancaria d'importo pari ad Euro 60.000,00, con escussione a prima richiesta, stipulata con primaria banca iscritta all'albo delle Banche e dei Gruppi Bancari tenuto dalla banca d'Italia, conforme al modello di cui all'**Allegato B**, vincolata ed incondizionata a favore di ADR, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte nei confronti di ADR collegate e/o connesse all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 delle Condizioni Speciali ed all'uso dei beni necessari o strumentali all'esercizio delle stesse, nonché del pagamento di eventuali penali e di interessi di mora.
2. La fideiussione bancaria dovrà essere valida per tutta la durata del Contratto ed efficace per ulteriori 120 giorni oltre la scadenza ovvero la risoluzione del Contratto.
3. La validità di tale fideiussione deve essere verificata da ADR; a tal fine è necessario inviare conferma di validità, a mezzo SWIFT cifrato, a UNICREDIT S.P.A. – Unità Multinational Centro Sud 7349 codice swift UNCRITMMCS.
4. Qualora ADR si avvalga della fideiussione, il Contraente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'avvenuta escussione, anche parziale, dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia.
5. Il mancato rispetto da parte del Contraente di quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo comporta la facoltà per ADR di risolvere il contratto *ex art. 1456 c.c.*

12. Assicurazioni

1. Il Contraente deve dare evidenza ad ADR di avere stipulato prima dell'inizio delle attività, la seguente copertura assicurativa valida per l'intera durata del Contratto:
 - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi - R.C.T. - valida in ambito Aviation, che dovrà coprire tutti i rischi connessi all'espletamento dell'attività prevista nel contratto che venga svolta in ogni ambito dello scalo di Fiumicino, per un massimale unico per sinistro di € 375.000.000,00 (euro trecentosettantacinque milioni/00).
2. Tale polizza dovrà anche comprendere, ove necessario, la copertura per i danni derivanti dalla circolazione, entro la cinta doganale, di veicoli di proprietà dell'assicurato o dei quali ne abbia la titolarità all'utilizzo, in conformità a quanto previsto dall'allegato 6.2 al Regolamento di Scalo.
3. Nella polizza R.C.T. di cui al punto 1), anche con separata appendice, dovrà essere convenuto che:
 - 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdette dal contratto, modifiche delle garanzie senza il preventivo consenso di ADR; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno trovare efficacia solo dopo 30 gg. previo avviso ad ADR delle motivazioni del provvedimento;
 - 2) la Compagnia di assicurazioni dovrà riconoscere ad ADR la qualifica di "assicurata aggiunta";
 - 3) dovranno essere considerati "terzi" ADR ed i suoi dipendenti, la Pubblica Amministrazione ed i suoi dipendenti;
 - 4) l'assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di ADR (art. 1916 c.c.).
4. ADR si riserva di richiedere l'adeguamento dei massimali assicurati in relazione alle attività svolte ed ai rischi ad esse connessi.
5. La suddetta copertura assicurativa non costituisce comunque limitazione alla responsabilità del Contraente che si obbligherà a dare tempestiva comunicazione scritta ad ADR di ogni eventuale danno verificatosi a persone e/o infrastrutture e/o animali e/o cose. Il Contraente si impegna a dare comunicazione ad ADR del rinnovo della polizza, ovvero a fornire le quietanze di pagamento entro 15 giorni dalla scadenza della stessa.

6. Il mancato rispetto da parte del Contraente di quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo comporta la facoltà per ADR di risolvere il contratto *ex art. 1456 c.c.*

13. Personale

1. Il Contraente dichiara di conoscere ed accettare gli obblighi previsti dagli artt. 13 e 14 del Decreto e si obbliga ad ottemperare a tutte le vigenti norme sul lavoro ivi comprese le disposizioni di legge relative alla retribuzione, agli oneri sociali previdenziali e assicurativi, all'infortunistica, alla normativa di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro prevista dalla legislazione vigente ed in particolare dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, inerenti al personale addetto alle attività oggetto del Contratto, e terrà comunque indenne ADR da ogni e qualsiasi responsabilità, richiesta o addebito relativamente al suddetto personale.
2. Il Contraente si impegna ad impiegare personale professionalmente qualificato e addestrato ed in numero adeguato ad assicurare una costante efficienza dei servizi prestati sullo scalo oggetto del Contratto. Si impegna, altresì, al periodico aggiornamento professionale e ad assicurare che detto personale svolga le mansioni per le quali è stato formato e certificato.
3. Il Contraente si impegna ad attuare i programmi di formazione del personale richiesti ai fini rispetto delle previsioni del Regolamento di Scalo in materia di addestramento.
4. Il Contraente risponderà dell'operato dei propri dipendenti, o comunque delle persone dallo stesso incaricate, anche nei confronti di terzi, sollevando ADR da ogni richiesta di responsabilità e/o indennizzo per danni causati dai dipendenti medesimi.
5. Il Contraente si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni generali e particolari relative all'accesso alle aerostazioni e alle zone aeroportuali riferite sia alle persone sia agli automezzi, che la Direzione Territoriale Lazio e la stessa ADR hanno emanato o emaneranno relativamente al personale operante in ambito aeroportuale.

Il rilascio dei permessi di accesso è regolamentato secondo le direttive ENAC - Direzione Territoriale Lazio, riportate nel Regolamento di Scalo, che stabiliscono, tra le altre cose, l'obbligo, da parte di tutto il personale che ha necessità di accesso in area doganale, di partecipare ad un corso di formazione e sensibilizzazione in tema di "security" finalizzato al rilascio del relativo permesso. Il Contraente, inoltre, prende atto che ciascun dipendente, per il quale si richiede il permesso aeroportuale, dovrà partecipare al corso "gestione di emergenze".

Resta inteso che tali Corsi, di carattere oneroso, sono a carico del Contraente.

Il Contraente si obbliga, altresì, a curare che il personale tenga esposto il tesserino rilasciato dalla Direzione Territoriale Lazio.

6. Il Contraente si impegna, anche in accordo con ADR e la Direzione Territoriale Lazio, a mettere a disposizione del proprio personale divise ed abiti da lavoro che siano rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza e che garantiscano un'immagine unitaria. Su tali divise ed abiti di lavoro il Contraente non potrà apporre marchi pubblicitari di alcun genere fatta eccezione dei propri marchi distintivi.
7. Il Contraente si impegna ad impedire che persone non proprie dipendenti o comunque dalla stessa non autorizzate possano accedere all'interno dell'aeroporto attraverso i beni allo stesso subconcessi in uso e/o tramite i propri mezzi ed attrezzature.
8. ADR resta estranea ai rapporti intercorrenti tra il Contraente ed i propri dipendenti, nonché tra il Contraente ed i propri fornitori.

14. Standard di qualità dei servizi

1. Il Contraente è tenuto al rispetto degli standard di qualità, ove riferiti e/o connessi allo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto, previsti:
 - (a) nella Carta dei Servizi di ADR annualmente vigente (e consultabile sul sito www.adr.it nella sezione Passeggeri/Per il viaggio/Diritti del passeggero), così come previsto dalla lettera g) dell'art. 705 Codice della Navigazione ove riferiti e/o connessi allo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto;
 - (b) quali requisiti minimi di scalo definiti da ADR, in qualità di ente di gestione aeroportuale, adottati dall'ENAC nel Regolamento di Scalo nonché futuri aggiornamenti, qualora applicabili ai servizi di cui alla Cat.7 del D.Lgs. n.18/99.

2. Resta inteso che, qualora il Contraente non sia in grado di rispettare gli standard di qualità di cui al presente articolo, dovrà attuare tutte le azioni previste nel Regolamento di Scalo, specialmente al punto 9.1.16.
3. Il Contraente si impegna a prevedere, nei rapporti contrattuali con le controparti (ed in particolare con i clienti vettori aerei), clausole e meccanismi idonei ad assicurare il rispetto dei Requisiti qualitativi dei Servizi e degli altri obblighi in materia di qualità dei servizi derivanti dal Regolamento di Scalo, dalla Carta dei servizi, dal Contratto o da altre disposizioni di legge.
4. Qualora il Contraente risulti inadempiente agli obblighi previsti nei precedenti commi, ADR avrà la facoltà di applicare le penali di cui al successivo art. 15 nonché di risolvere il Contratto di diritto ex art. 1456 c.c.

15. Penali

1. In caso di accertato inadempimento da parte del Contraente a qualsiasi obbligo dallo stesso assunto con la sottoscrizione del Contratto, nonché in caso di accertata violazione alle previsioni contenute nel Manuale d'Aeroporto e/o Regolamento di Scalo con particolare riferimento a quelle considerate "gravi" ai sensi del Regolamento medesimo, ADR avrà la facoltà, così come previsto nel citato documento, di applicare penali secondo i criteri e gli importi di seguito indicati.
2. Fatte salve le ipotesi di violazioni "gravi" espressamente previste nel citato Regolamento, sarà considerata altresì "grave" qualunque violazione che avvenga nell'ambito aeroportuale "air-side", indipendentemente dalla tipologia della stessa, ai sensi del Regolamento, nonché il mancato rispetto da parte del Contraente degli standard di qualità dei servizi di cui al precedente art. 14 e la violazione delle dichiarazioni e degli impegni indicati nell'offerta che hanno costituito oggetto di valutazione in conformità ai criteri di aggiudicazione indicati nel Disciplinare di gara (gli "Impegni Qualificati", indicati nell'**Allegato C**);
3. Per ogni singola violazione o accertato inadempimento considerato "grave", ai sensi dei precedenti commi, ADR potrà applicare una penale pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00).
4. Per ogni singola violazione o accertato inadempimento da parte del Contraente che non sia considerato "grave", ai sensi dei precedenti commi, ADR potrà applicare una penale pari ad € 500,00 (cinquecento/00).
5. In caso di reiterazione della violazione già contestata, indipendentemente dal fatto che il Contraente abbia ottemperato ponendo rimedio alla violazione di che trattasi ed indipendentemente dal fatto che sia o non sia "grave", ADR potrà applicare, per ogni singola violazione reiterata, una penale pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00).
6. ADR avrà altresì facoltà di comminare penali di importo pari a euro 500,00 (cinquecento/00) in caso di ogni singolo mancato rispetto da parte del Contraente di ciascuno dei Requisiti Minimi di Scalo riportati nel Regolamento.
7. ADR si riserva la facoltà di addebitare i costi eventualmente sostenuti a causa delle suddette violazioni e/o inadempimenti.
8. Fatta salva l'adozione, da parte di ADR, delle misure interdittive di cui al Regolamento di Scalo qualsiasi violazione e/o inadempimento, al quale l'handler non abbia posto rimedio, sarà contestato da ADR medesima in forma scritta. Il Contraente dovrà fornire giustificazioni entro e non oltre 15 giorni dalla contestazione formale di ADR. In mancanza o qualora ADR valuti non idonea la giustificazione del Contraente, ADR stessa potrà applicare le penali ai sensi dei precedenti commi.
9. Il mancato aggiornamento della documentazione di cui al precedente art. 8 c.2 delle C.G., entro 30 giorni dalla data di scadenza del singolo documento di cui allo stesso c. 2, darà luogo all'applicazione di una penale di € 1.000,00 (mille/00).
10. Nessuna penale sarà dovuta in caso di inadempimento o violazione derivante da causa di forza maggiore o comunque da altra causa non imputabile al Contraente.

16. Procedimento per l'applicazione delle penali

1. ADR, avuta conoscenza di una violazione rilevante ai sensi del precedente articolo, provvederà ad inviare al Contraente, attraverso raccomandata A/R ovvero P.E.C., l'avviso di violazione contenente il fatto contestato e la penale che intende applicare.

2. Il Contraente, nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'avviso di violazione, ha la facoltà di proporre le proprie difese sul fatto contestato.
3. ADR, trascorsi 30 giorni dall'invio dell'avviso di violazione, potrà richiedere al Contraente, con raccomandata A/R ovvero P.E.C., il pagamento della penale che intende applicare, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo. La somma richiesta, tenuto conto delle difese svolte dal Contraente, potrà essere ridotta rispetto a quanto previsto nell'avviso di violazione di cui al primo comma.
4. ADR ha facoltà di non dare seguito all'avviso di violazione precedentemente inviato ed all'applicazione delle penali, avuto riguardo alle motivazioni addotte dal Contraente.

17. Divieto di cessione del contratto

1. Il Contraente non potrà cedere a terzi il Contratto.
2. La cessione anche parziale dell'azienda, la trasformazione, la fusione o la scissione del Contraente che comportino, anche di fatto, il trasferimento del Contratto, dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto ad ADR, pena la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. dello stesso.
3. Il Contraente si impegna inoltre, ove necessario, a dare tempestiva comunicazione ad ADR di eventuali modifiche nelle cariche societarie che comportino il rilascio/rinnovo delle eventuali informazioni antimafia e a consegnare, contestualmente a tal fine, la necessaria documentazione in accordo con la vigente normativa in materia.

18. Clausole risolutive espresse

1. Il Contratto potrà essere risolto di diritto ex art. 1456 c.c. con semplice dichiarazione scritta da parte di ADR, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora il Contraente risulti inadempiente nei casi indicati ai seguenti articoli: 3.2, 3.6, 5.2, 8.1, 8.3, 10.3, 11, 12, 14, 17.2, 18.2 e 20.2, 20.9 e 21 delle Condizioni Generali, in caso di mancato rilascio e/o revoca della Certificazione di Idoneità rilasciata dall'ENAC ai sensi dell'art. 13 del Decreto e del Regolamento di Certificazione ENAC.
2. ADR si riserva altresì la facoltà di risolvere il Contratto di diritto ex art. 1456 c.c., qualora il Contraente commetta violazioni gravi, così come definite nel Contratto, in aggiunta alle eventuali penali e/o sanzioni previste nel Contratto e/o nel Regolamento di Scalo.
3. Nei casi sopra indicati, il Contraente entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di ADR di volersi avvalere della risoluzione ex art. 1456 c.c., dovrà cessare l'utilizzo dei beni di uso comune e delle infrastrutture centralizzate.

19. Decadenza e Revoca

1. Il Contratto si risolverà automaticamente in caso di risoluzione, revoca per pubblico interesse o decadenza del rapporto concessorio tra ENAC e ADR, per i motivi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 dell'Atto Unico.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, il Contraente non potrà pretendere da ADR indennizzi o risarcimenti di sorta.

20. Codice Etico, Policy Anticorruzione, Modello 231, Diritti Umani e DE&I

1. Il Contraente dichiara di essere informato che ADR ha adottato ed attua un proprio "Modello di organizzazione gestione e controllo" conforme alle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. ("Decreto") disponibile nel sito internet www.adr.it nell'area Corporate Governance.
2. Il Contraente dichiara, inoltre, di non aver ricevuto sanzioni e/o misure ai sensi degli artt. 9 e 10 del Decreto e che nessuna azione giudiziaria è pendente a proprio carico in relazione a tale normativa. Qualora, in costanza del rapporto contrattuale, il Contraente dovesse trovarsi nelle condizioni di cui sopra, si impegna a darne tempestiva informativa ad ADR, che valuterà l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente causati ad ADR.
3. Il Contraente dichiara di essere informato che ADR ha adottato il Codice Etico e la Policy Anticorruzione del Gruppo Mundys: entrambi i documenti sono disponibili nel sito internet www.adr.it nell'area Corporate Governance.

4. Il Contraente qualora soggetto alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 dichiara di adempiere a quanto previsto da tale normativa e si impegna in ogni caso a rispettare i principi e le disposizioni contenuti nel Codice Etico e nella Policy Anticorruzione del Gruppo Mundys e a non porre in essere nei rapporti con ADR comportamenti, anche omissivi, incompleti o tentativi volti alla commissione di uno o più reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.
5. Il Contraente dichiara di essere stato informato che ADR ha adottato il documento Human Rights Framework recante i principi in materia di diritti umani e la Policy in materia di Diversità, Uguaglianza e Inclusione – DE&I, entrambi disponibili nel sito internet di ADR www.adr.it nell'area Sostenibilità, e si impegna a rispettare il contenuto di tali documenti.
6. Il Contraente si impegna a far osservare quanto sopra anche ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.
7. Il Contraente dichiara di aver preso visione del materiale informativo pubblicato nel sito internet www.adr.it nell'area Corporate Governance in tema di impegno per la prevenzione e il contrasto alla corruzione diretto ai terzi che intrattengono o che intendono intrattenere rapporti con ADR.
8. Il Contraente si impegna a segnalare ogni eventuale condotta illecita, anche sospetta, mediante gli appositi canali messi a disposizione in linea con quanto previsto dalla Policy Gestione delle Segnalazioni ADR disponibile sul sito web www.adr.it sezione corporate governance/Whistleblowing Gruppo ADR.
9. L'inosservanza di quanto previsto dal presente articolo da parte del Contraente costituirà inadempienza agli obblighi del presente contratto e legittimerà ADR a valutare l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente causati ad ADR.

21. Obblighi di riservatezza e tutela dei Dati Personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione delle attività previste dal Contratto. Si impegnano inoltre, per sé e per i propri collaboratori, a non divulgare, a non rivelare a terzi ed a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, senza il permesso dell'altra Parte, sia durante che dopo la cessazione del contratto, ogni e qualsiasi informazione inerente l'attività di quest'ultima ed in genere del rispettivo gruppo. Si intende come "informazione" anche il contenuto del Contratto.
2. Non sono considerati terzi i dipendenti o ausiliari delle Parti che siano espressamente incaricati di dare esecuzione ai servizi in oggetto. Ciascuna delle Parti conviene di proteggere la segretezza del Contratto e di tutte le informazioni scambiate ai sensi del medesimo.
3. Ciascuna delle Parti conviene inoltre di non usare o rendere noti per alcun motivo, salvo quanto eventualmente richiesto in contrario dalla legge o dall'applicazione delle espresse disposizioni del contratto, i dati forniti o ottenuti relativamente allo stesso. Le Parti potranno utilizzare le informazioni al solo ed unico fine di adempiere correttamente alle obbligazioni previste nel contratto.
4. Le Parti si impegnano a far osservare i medesimi obblighi di riservatezza ai loro dipendenti o ausiliari che siano venuti o verranno a conoscenza delle informazioni, garantendone l'adempimento anche quale promessa del fatto di terzo ai sensi dell'art. 1381 Cod. civ.
5. Fermo quanto sopra, il Contraente prende atto che ADR è tenuta a fornire periodicamente dati alle autorità competenti. Al riguardo, il Contraente prende atto ed accetta che ciò non rappresenta alcuna violazione delle precedenti disposizioni e che ADR non è tenuta ad effettuare alcuna comunicazione al Contraente in merito alla comunicazione di tali dati alle suddette autorità, laddove i medesimi dati costituiscano informazioni riservate ai sensi del presente Contratto o siano comunque connessi allo stesso o al Contraente.
6. Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 24 Reg. UE 679/2016 "GDPR", in ordine alle informazioni e ai dati personali trattati nel corso dell'esecuzione del presente contratto si impegnano ad osservare le norme e gli obblighi imposti dalla vigente

normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 GDPR e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.).

7. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti al presente articolo, ADR potrà procedere alla risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni eventualmente causati ad ADR.

.....

Aeroporti di Roma S.p.A.

.....

.....

Fiumicino, li

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente dichiara di conoscere ed espressamente accettare le seguenti clausole: 1.4, 1.7, 1.8, 3, 5.2, 6.3, 6.5, 7, 8.1, 11, 12, 13.1, 13.4, 14.4, 15, 17.2, 18, 19, 20.

.....

Fiumicino, li

Allegati:

- A. Nota informativa ambientale
- B. Garanzia autonoma bancaria a prima richiesta
- C. Impegni Qualificati